

PUNTOCOMUNE - Via Arosio 15

Orari di apertura UFFICIO IMU lunedì-martedì 08.30 - 12.30 / mercoledì 08.30 - 12.00 nei mesi di Maggio-Giugno-Luglio-Novembre-Dicembre / giovedì orario continuato 08.30 - 15.30 / venerdì 8.30 - 12.00

Tel. 039/2372.307 - .485 - .492 - .366 - .113 Fax 039/2372568
Sito Internet: www.comune.monza.it E-mail: imu@comune.monza.it

Pec: monza@pec.comune.monza.it

ALIQUOTE IMU 2019 approvate con delibera di C.C. n. 6 del 21/01/2019

	comodante (proprietario) possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 11. Immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di		
Aliquota 0,76% Base imponibile Ridotta del 50%	10. Immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale ad eccezione delle A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile (abitazione) in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il		
Aliquota 0,84%	9. unità immobiliari possedute dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dall'art. 10 del d.lgs 460/1997 e iscritte all'apposito albo delle finanze, istituito dall'art. 11 dello stesso decreto (ONLUS).		
0,84 %	paesi di residenza (AIRE) a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso		
0,84% Aliquota	propria attività di impresa; 8. Abitazione e relative pertinenze di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero non pensionati nei rispettivi		
Aliquota	7. Unità immobiliari con categoria C1 e C3 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la		
Aliquota 0,76%	6. Unità immobiliari regolarmente assegnate agli inquilini a titolo di abitazione principale e relative pertinenze dagli istituti autonomi per le case popolari nonché dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER/IACP)		
Aliquota 1,06% Ridotta del 25%	5. Unità abitative concesse in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998 (art. 2 comma 3 inquilino non residente, art. 5 commi 1 , 2 e 3).		
Aliquota 0,76% Ridotta del 25 %	4. Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale (a condizione che l'inquilino risieda anagraficamente e dimori abitualmente presso l'immobile) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 e ai sensi della Legge Regionale n. 27/2009 (locazione a canone concordato);		
Aliquota 0,6% (per gli immobili A1-A8-A9)	3.Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che non risultino iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) dal coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento del giudice;		
Aliquota 0,6% (per gli immobili A1-A8-A9)	2. Abitazione e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che non risultino iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;		
Aliquota 0,6% (per gli immobili A1- A8-A9)	1.Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che non risultino iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Per abitazione principale si intende quella nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze si applicano ad una singola unità immobiliare;		

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione per l'abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze è stabilita in €. 200,00 La detrazione di €. 200,00 si applica anche:

- all'abitazione (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
- all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A1, A8, A9) dal coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento del giudice.

Tutte le detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione.

AVVERTENZE

- I soggetti che intendono applicare le aliquote agevolate di cui ai numeri 4-7-8-9-11 dovranno trasmettere entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso apposita comunicazione che attesti il possesso dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione stessa.
 - Chi avesse presentato analoga comunicazione negli anni passati non è obbligato a presentarla nuovamente, a condizione che nell'anno in corso non sia mutata la situazione che dà diritto all'aliquota agevolata.
- Nei casi in cui sia previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU la medesima deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio possesso o di variazione (si rinvia al modello di istruzione della dichiarazione IMU).
 - Di seguito si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni casi in cui è previsto l'obbligo dichiarativo:
 - abitazione principale appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 - Immobili concessi in **uso gratuito** a titolo di abitazione principale ad eccezione delle A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che **il contratto sia registrato**, che il comodante possieda un solo immobile (abitazione) in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante (proprietario) possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 - Unità abitative concesse in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998 (art. 2 comma 3 inquilino non residente, art. 5 commi 1, 2 e 3).
- Si precisa che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota da applicare è quella pari all'1,06 per cento ed il gettito è di competenza dello Stato per la quota dello 0,76% e di competenza del Comune per la quota rimanente del 0,30%

0,30%

E' possibile effettuare il calcolo IMU on line dal sito del Comune di Monza <u>www.comune.monza.it</u>

Il servizio di calcolo presso gli sportelli di via Arosio 15 con i seguenti orari lunedì-martedì 08.30 - 12.30 / mercoledì 08.30 - 12.00 nei

MODALITA' DI PAGAMENTO

ENTRO IL 17 GIUGNO 2019	ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019
1° rata: pari al 50% dell'Imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore nell'anno 2018	2°rata: quale saldo dell'IMU dovuta per l'intero anno

Il versamento deve avvenire avvalendosi del modello F24 presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali.

mesi di Maggio-Giugno-Luglio-Novembre-Dicembre / giovedì orario continuato 08.30 - 15.30 / venerdì 8.30 - 12.00

Il codice ente da indicare per il Comune di Monza è: F704

I codici per compilare la sezione "IMU e altri tributi locali" del modello F24 sono i seguenti:

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24			
Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato	
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	•••	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (ad eccezione della categoria D)	3913	•••	
Terreni	3914	•••	
Aree fabbricabili	3916	•••	
Altri fabbricati	3918	•••	
Fabbricati gruppo catastale D	3930	3925	